

CONVENZIONE TRA L'AREUS E LA ASL N. 1 SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA TERRITORIALE 118 – SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PRESSO LE POSTAZIONI AVANZATE.

TRA

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P.IVA 01526480916 (PEC: protocollo generale@pec.areasardegna.it), rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 13.03.1961, Cod. Fiscale BTTSTNT61C53L781D, nella sua qualità legale rappresentante;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Cattalochino, 9/11 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima, nella sua qualità legale rappresentante;

PREMESSO CHE:

1. con la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" è stato definito il modello di governo del sistema sanitario regionale e avviato il processo di riforma;
2. l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 ricomprende l'AREUS tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e l'art. 20 statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti, quali lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza;
3. sul territorio regionale sono attive diverse postazioni avanzate del circuito territoriale pre – ospedaliero 118 il cui equipaggio è di regola costituito, per la parte sanitaria, da soli infermieri (cosiddette "india") oppure da infermieri e medici (cosiddette "mike");
4. si concretizza l'esigenza di integrare il personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso avanzato attivi o attivabili nel territorio di competenza della suindicata ASL mediante il supporto di personale dipendente della ASL medesima acquisito per il tramite di apposito rapporto convenzionale tra Enti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'AREUS sulla base della presente convenzione, si avvale della collaborazione della ASL finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sanitarie infermieristiche necessarie per assicurare il servizio di emergenza e urgenza territoriale 118 presso le postazioni dei mezzi di soccorso avanzate.

Nello svolgimento del servizio l'AREUS assicura tutti i beni e servizi necessari al regolare espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 2 – Requisiti del personale infermieristico

Gli Infermieri che opereranno presso le postazioni di soccorso avanzato attive o attivabili nel territorio di competenza dell'ASL, in ragione della presente convenzione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti nella posizione funzionale di Infermiere della ASL;
- prestare servizio preferibilmente nell'ambito dei Reparti/Servizi di Terapia Intensiva e Semi – Intensiva, Blocco Operatorio e Pronto Soccorso;
- possedere requisiti psico-fisici adeguati attestati dal medico competente, pena l'esclusione.

Art. 3 – Adempimenti

Si evidenzia che all'AREUS compete il coordinamento e la direzione del servizio di emergenza ed urgenza territoriale 118 e del personale nello stesso impegnato.

L'AREUS è tenuta al rispetto della presente convenzione e ad assicurare, in particolare, i processi di seguito sintetizzati:

- l'organizzazione dell'attività di soccorso sanitario, sia nelle situazioni ordinarie che negli eventi maggiori di competenza territoriale, e il supporto all'equipe di soccorso sul territorio, sia di tipo logistico che sanitario;
- il corretto utilizzo di apparecchiature, vestiario (compreso Dispositivi Protezione Individuali - DPI), presidi, attrezzatura, prodotti farmaceutici, stoccaggio e scarico di prodotti farmaceutici;
- la gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati;
- il rimborso degli oneri sostenuti dall'ASL, previa rendicontazione amministrativa delle prestazioni eseguite secondo modalità definite tra le due Aziende;
- la verifica delle attività svolte da parte del personale infermieristico dipendente della ASL e la segnalazione all'ASL competente di eventuali inadempienze o atteggiamenti non conformi ai protocolli clinico assistenziali o a tutto ciò che è stabilito nella presente convenzione.

Art. 4 – Risorse umane e condizioni economiche

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai professionisti della salute -infermieri-, a tal fine individuati, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL di Sassari.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 e nel rispetto del limite massimo orario settimanale previsto dalla normativa vigente in materia.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
LOCALE N.1 DI SASSARI**

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della AREUS e il Dirigente della S. C. Area Infermieristica e Ostetrica dell'ASL di Sassari.

L'ASL di Sassari si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti Infermieri, compatibilmente con le esigenze di servizio, per assicurare lo svolgimento del servizio di emergenza e urgenza territoriale presso le postazioni di soccorso attive o attivabili nel territorio di competenza.

Le S.C. del Personale di entrambe le Aziende sono preposte al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

È escluso dallo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione il personale che:

- abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- abbia limitazioni fisiche allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- fruisca della riduzione di orario (permessi ex legge 104/1992, permessi giornalieri ecc.).

A fronte dell'espletamento delle prestazioni infermieristiche l'AREUS corrisponderà un compenso lordo di € 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora di prestazione resa, oltre all'IVA, all'IRAP e agli oneri sociali che rimangono a carico dell'AREUS.

Sarà, inoltre, riconosciuto il rimborso chilometrico qualora le località presso cui dovranno essere svolte le attività in argomento dovessero distare oltre 50 km dalla sede di lavoro, per i soli chilometri eccedenti i 50.

Dalla stipula della presente convenzione non deriverà alcun onere a carico del bilancio della ASL.

Art. 5 – Rendicontazione

Il compenso trimestrale lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ASL per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata trimestralmente dai professionisti dell'ASL, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto trimestrale dell'attività svolta) validata dall' AREUS che emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL di Sassari.

La SC Gestione delle Risorse Economiche, Finanziarie dell'ASL di Sassari provvederà all'emissione della relativa fattura nel termine indicativo di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO).

I pagamenti verranno effettuati dall'AREUS dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL.

L'AREUS si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c IT24C0100003245522300320636, acceso presso la Banca d'Italia. Nel caso in cui l'AREUS non provveda a liquidare i compensi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti dell'ASL l'obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione di servizio.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà all'ASL che provvederà ad attribuire la quota spettante al personale infermieristico che ha prestato l'attività professionale in parola, come previsto dai vigenti CCNL di categoria.

Art. 6 – Coperture assicurative

La responsabilità civili terzi e prestazioni d'opera dei dipendenti della ASL, impiegati nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale 118 oggetto della convenzione, trova copertura nell'operatività della polizza RCT/O stipulata da AREUS con la Compagnia

Assicurativa AMTRUST, prestata in relazione alle attività istituzionali dell'Azienda. L'AREU coprirà altresì l'infortunio e l'infortunio in itinere.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e di privacy n. 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione della presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8 – Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di cinque (5) mesi, con decorrenza dal 09.08.2023 fino al 31.12.2023, eventualmente prorogabile.

È in ogni caso riconosciuta facoltà ad entrambe le parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi previsti. L'eventuale recesso di una delle Parti dovrà essere comunicato a mezzo PEC con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Art. 10 – Norma finale

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e da n. 10 articoli. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende richiederla.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione tra Enti è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data _____

L'AREUS rappresentata dal Direttore Generale
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini



**AZIENDA SOCIO SANITARIA
LOCALE N.1 DI SASSARI**

L'ASL n.1 di Sassari rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi
